



**VERBALE N. 30 DELL'ADUNANZA DEL 27 LUGLIO 2023**

L'anno 2023, il giorno tredici del mese di luglio, nel Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1) impegno solenne Avvocati;
- 2) impegno solenne Patrocinio Sostitutivo;
- 3) comunicazioni del Presidente;
- 4) comunicazioni del Consigliere Segretario;
- 5) comunicazioni del Consigliere Tesoriere;
- 6) comunicazioni dei Vice Presidenti;
- 7) approvazione del verbale n. 29 dell'adunanza del 20 luglio 2023;
- 8) pratiche disciplinari;
- 9) pareri su note di onorari;
- 10) iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica (rel. Conss. Alesii, Canale);
- 11) formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua (rel. Cons. Addressi);
- 12) formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione;
- 13) ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato (rel. Conss. Comi, Canale);
- 14) trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio (rel. Cons. Lepri);
- 15) comunicazioni dei Consiglieri;
- 16) varie ed eventuali.

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri:

Avv. Paolo Nesta	Presidente
" Alessandro Graziani	Consigliere Segretario
" Paolo Voltaggio	Consigliere Tesoriere
" Maria Agnino	Vice Presidente
" Irma Conti	Vice Presidente
" Enrico Lubrano	Vice Presidente
" Antonio Caiafa	Consigliere
" Donatella Cere'	"
" Donatella Carletti	"



"	Lucilla Anastasio	"
"	Pietro Di Tosto	"
"	Stefano Galeani	"
"	Marco Lepri	"
"	Alessandro Alberici	"
"	Cristiana Arditi di Castelvete	"
"	Vincenzo Comi	"
"	Alessia Alesii	"
"	Grazia Maria Gentile	"
"	Massimiliano Cesali	"
"	Laura Arpino	"
"	Carla Canale	"
"	Silvia Cappelli	"
"	Giorgia Celletti	"
"	Angelica Addressi	"
"	Cristina Tamburro	"

I lavori hanno inizio alle ore 14.02.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Nesta, Graziani, Voltaggio, Conti, Alberici, Arditi di Castelvete, Arpino, Caiafa, Canale, Cappelli, Carletti, Cerè, Cesali, Comi, Di Tosto, Galeani, Lepri.

Assume le funzioni di redattore del verbale il Consigliere Segretario Graziani.

- Si dà atto che tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto a mezzo P.E.C. l'avviso di convocazione dell'adunanza odierna, con l'ordine del giorno sopra trascritto ed hanno altresì ricevuto, con congruo anticipo prima dell'inizio dell'adunanza, la copia del verbale in approvazione e la bozza di quello odierno completa con tutti gli allegati.

Preliminarmente il Segretario verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

### **Punto 1: impegno solenne Avvocati**

- Sono presenti gli Avvocati: (omissis) i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Nesta, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

data 27.07.2023

pagina 2



Alle 14.21 escono gli Avvocati che hanno prestato l'impegno solenne e si allestisce l'aula per i collegamenti da remoto.

Alle 14.30 entrano i Vicepresidenti Agnino e Lubrano nonché i Consiglieri Anastasio e Tamburro.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Nesta, Graziani, Voltaggio, Agnino, Alesii, Conti, Lubrano, Alberici, Anastasio, Arditì di Castelvetere, Arpino, Caiafa, Canale, Cappelli, Carletti, Cerè, Cesali, Comi, Di Tosto, Galeani, Lepri, Tamburro.

Sono presenti mediante collegamento da remoto i Signori Consiglieri: Addessi e Celletti.

### **Punto 3: comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota del Dott. (omissis) Presidente del Tribunale Ordinario di Roma di risposta alla missiva inoltrata da questo Consiglio, che per brevità si distribuisce, pervenuta il 17 luglio 2023, con la quale si rappresenta che si è in attesa del provvedimento di determina da parte del Ministero per l'aggiornamento ai piani delle indicazioni degli Uffici dei Giudici.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta il 21 luglio 2023 dal Consiglio Nazionale Forense -Commissione Diritto di Famiglia- accompagnatoria della missiva contenente l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 18004 del 6 giugno 2023.

La suddetta ordinanza introduce il nuovo principio per il quale non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali relativi ai procedimenti giurisdizionali avente ad oggetto il mantenimento del coniuge debole e dei minori.

Il Consiglio Nazionale Forense chiede che detta nota venga divulgata tra gli iscritti.

Il Consigliere Arditì di Castelvetere (in unione con i Consiglieri Di Tosto, Celletti, Cerè, Galeani, Arpino, Cappelli, Carletti, Alberici) comunica che nella scorsa settimana si è diffuso, tra i Colleghi, un preoccupato allarme relativamente alla Comunicazione del 20 Luglio 2023 -inviata ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine presso le loro Sedi in tutta Italia- avente ad oggetto: *Sospensione feriale dei termini processuali relativi ai procedimenti giurisdizionali avente ad oggetto il mantenimento del coniuge debole e dei minori - Ordinanza Cass. Civ. n. 18044 del 06.06.2023.*



La ordinanza in questione, detto molto velocemente, enuncia il principio di diritto secondo il quale per tali procedimenti non sarebbe applicabile la sospensione feriale dei termini processuali: circostanza che, come immaginabile, comporterebbe la necessità di dover ricalcolare ogni scadenza (e ciò, peraltro, alla vigilia dell'inizio della decorrenza di detta sospensione).

Ciò che ha destato allarme è proprio la comunicazione da parte del CNF (a firma della Consigliera Coordinatrice della Commissione Diritto della Persona, delle relazioni familiari e dei Minorenni), che ritiene che essa sia una "novità interpretativa che incide sulla attività professionale dei colleghi", con invito alla divulgazione per "darne adeguata informazione agli iscritti".

Si fa presente che la circolare è stata sin da subito a disposizione della Avvocatura, ancorchè non trattata in adunanza (adunanza del 20 Luglio 2023), onde della questione i sottoscritti Consiglieri ne sono venuti a conoscenza per *clamor fori*.

All'uopo, si osserva: è opportuno che -benché ci si trovi in procinto della pausa di Agosto- si mettano a disposizione le risorse di questo Consiglio al fine di richiedere un comunicato generale da parte della Presidenza della Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma, che possa chiarire l'orientamento che la Sezione intende accogliere.

Il Consigliere Arditi di Castelvete in unione con i Consiglieri Di Tosto, Celletti, Cerè, Galeani, Arpino, Cappelli, Carletti, Alberici ben sono consapevoli che tale provvedimento costituisce una mera ed isolata decisione (peraltro emessa con Ordinanza), che si contrappone ad altre numerose sentenze di dettato opposto: tuttavia, la diffusione della "comunicazione" del CNF (nonché -soprattutto- l'auspicio, quasi per presagio) a darne divulgazione, rendono la fattispecie fonte di fortissima tensione per la organizzazione del rispetto delle scadenze prossime, soprattutto per i Colleghi che esercitano la materia del Diritto di Famiglia come prevalente.

Così stando le cose, i Consiglieri Arditi di Castelvete ed i Consiglieri Di Tosto, Celletti, Cerè, Galeani, Arpino, Cappelli, Carletti, Alberici chiedono: 1) che si dia delega ad un Consigliere per adoperarsi con i contatti con la Presidenza della Prima Sezione al fine di emettere un comunicato chiarificatore (non potendosi ritenere possibile la attesa di una probabile sorte di ciascun Giudice Istruttore e/o Collegio, a seconda del proprio convincimento); 2) che si stigmatizzi -ove possibile- l'iniziativa del Coordinatore firmatario del comunicato CNF, evidentemente di libera ed individuale scelta, presa senza una preventiva riunione e/o discussione con i rappresentanti sia degli Ordini Territoriali, che delle Associazioni maggiormente rappresentative in materia; 3) che, infine, si esorti la stessa Presidenza della Prima Sezione Civile del Tribunale, a dare chiarimenti anche con riguardo le data 27.07.2023



novità legislative previste dalla Riforma Cartabia soprattutto con riferimento alla questione "cumulo delle domande", già espressa da altri Tribunali. Il Consigliere Arditi di Castelvete in unione con i Consiglieri Di Tosto, Celletti, Cerè, Galeani, Arpino, Cappelli, Carletti, Alberici si mettono a disposizione perché -ricevuta la delega del Presidente- possano essere parte diligente nel richiedere i necessari ed opportuni chiarimenti alla Presidenza della Prima Sezione, previo appuntamento con la medesima Presidente, nonché alla Corte di Appello.

Per quanto sopra il Consigliere Arditi di Castelvete richiede di avere dal Tribunale e dalla Corte di Appello un chiarimento sul punto e chiede di stigmatizzare la condotta della Consigliera Nazionale che, con la comunicazione inviata, ha creato panico tra gli operatori.

Il Consigliere Anastasio riepiloga la situazione e chiede che si acquisiscano chiarimenti sugli orientamenti che assumeranno gli uffici giudiziari romani.

Il Consigliere Anastasio vista l'ordinanza n. 18044 del 2023 della Corte Suprema di Cassazione, I Sezione Civile, -di cui si distribuisce copia- che muta radicalmente l'orientamento sull'applicazione della sospensione dei termini dall'1 al 31 agosto, nelle controversie aventi ad oggetto il contributo di mantenimento o l'assegno divorzile, con forme e motivazione che sembrano non trovare riscontro sul piano giuridico, considerata l'estrema importanza della questione che andrebbe ad incidere sull'attività professionale di tutti i Colleghi che si occupano della delicata materia, si riserva di meglio riferire in Consiglio, considerato altresì che anche il Tribunale di Roma Sezione I con ordinanza del 24/7/2023 della Dott.ssa Pratesi, -che si distribuisce in copia- ha ritenuto, in conformità all'orientamento della Sezione Famiglia, applicare la sospensione dei termini, salvo nei casi tassativamente previsti e per i quali *"la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti"*.

Il Consigliere Di Tosto chiede di fare una comunicazione informativa agli Avvocati.

Il Consigliere Galeani ritiene che il comunicato agli iscritti debba essere fatto alla luce delle precisazioni che verranno rese dai capi degli uffici giudiziari.

Il Consiglio, preso atto, chiede che il Presidente della I Sezione del Tribunale di Roma emetta un comunicato chiarificatore in merito all'applicazione o meno del principio sancito nella richiamata ordinanza n. 18044 del 6 giugno 2023 della Corte di Cassazione relativa alla sospensione feriale dei termini processuali relativi ai procedimenti giurisdizionali avente ad oggetto il mantenimento del coniuge debole e dei minori; dispone, altresì, di trasmettere per estratto la presente delibera al Presidente della I Sezione del Tribunale di Roma; al Presidente del data 27.07.2023



Tribunale di Roma; al Presidente della Sezione Famiglia presso la Corte di Appello di Roma ed alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Delibera di pubblicare la nota del CNF pervenuta, unitamente alla richiamata ordinanza della Corte di Cassazione, nonché la diffusione della presente delibera per estratto mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense - Commissione LAB@Giovane -Avvocatura- pervenuta il 20 luglio 2023 con la quale si comunica la riattivazione della Commissione e Rete #LAB@Giovane-Avvocatura - Progetti per gli Avvocati. Nella nota si chiede all'Ordine di nominare n. 2 referenti che non abbiano una età anagrafica superiore ai 45 anni accedendo al modulo ed al link indicato nella nota, entro il prossimo 8 settembre.

Il Presidente Nesta riferisce che tra i Consiglieri componenti il Consiglio vi è solamente il Consigliere Tamburro con età anagrafica inferiore ai 45 anni, pertanto, propone la sua nomina unitamente a quella dell'Avv. (omissis) per la rappresentanza dell'equilibrio di genere.

Il Consigliere Cerè propone di nominare l'Avv. (omissis).

Il Consiglio delibera all'unanimità la nomina del Consigliere Tamburro e, a maggioranza, la nomina dell'Avv. (omissis). Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, riferisce sulla richiesta di patrocinio morale pervenuta l'8 luglio 2023 dall'Avv. (omissis) relativa allo spettacolo teatrale scritto dal richiedente e messo in scena dalla compagnia teatrale "Gli incerti del mestiere", dal titolo "Nozze di rame ...forse" che si terrà presso il Teatro degli Audaci in Roma dal 2 al 12 novembre 2023.

Il Consiglio concede il patrocinio ed autorizza l'utilizzo del logo. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota dalla Procura Generale della Corte di Cassazione -Ufficio Controllo e Sicurezza- pervenuta il 20 luglio 2023, accompagnatoria del verbale della riunione tenutasi il 18 luglio 2023, del Regolamento dell'Ufficio Controllo e Sicurezza del Palazzo della Corte di Cassazione nonché della indicazione del nuovo responsabile dell'Ufficio per il Controllo e la Sicurezza del Palazzo, Dott. (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla richiesta di patrocinio e massima diffusione pervenuta il 18 luglio 2023 dalla "We Work" relativa al Convegno della Società Italiana per la Psicoterapia e data 27.07.2023



la Riabilitazione Forense dal titolo "Contesti forensi a confronto: modelli psicoterapeutici e trattamenti integrati fra multiculturalismo ed etica" che si svolgerà dal 5 al 7 ottobre 2023 presso l'Università Lumsa, Sede Giubileo a Roma.

Il Consigliere Cerè si oppone per essere l'evento non dell'Università ma organizzato presso l'Università ed essendo a pagamento.

Il Consiglio, a maggioranza, concede il patrocinio ed autorizza l'utilizzo del logo. Delibera immediatamente esecutiva.

Alle ore 15.10 ha luogo l'ingresso dei Dottori: (omissis).

## **Punto 2: impegno solenne Praticanti**

- Sono presenti i Dottori: (omissis) i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Nesta, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito, nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Alle ore 15.20 si allontanano i Dottori (omissis).

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta in data 19 luglio 2023 dall'Ordine degli Avvocati di Milano con la quale si trasmette la delibera adottata in tema di deposito telematico degli atti penali.

La nota esprime preoccupazione e chiede al Governo e al Ministero della Giustizia, di chiarire se l'efficacia in via sperimentale dell'implementazione dell'utilizzo del Portale deposito atti penali valga ad inibire, per i medesimi atti individuati con d.m. 4 luglio 2023 ai sensi del co. 6-ter d.lgs 150/2022, l'utilizzo delle PEC dedicate attualmente in vigore e di adottare nuovi e adeguati provvedimenti volti a garantire l'implementazione delle misure previste dalla riforma e ad assicurare il corretto ed efficace funzionamento delle procedure telematiche.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce che il Tribunale di Roma con nota del 20 luglio 2023 (che si distribuisce) ha inoltrato e informato di aver pubblicato il protocollo Operativo MAP, pene sostitutive, programmi di giustizia riparativa, di recupero per il reo e di assistenza alle vittime siglato lo scorso 20 giugno 2023 unitamente alla documentazione e alle informazioni utili per la messa alla prova e la giustizia di comunità.

data 27.07.2023

pagina 7



Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma pervenuta il 20 luglio 2023, con la quale si trasmette quanto stabilito dall'Ufficio scrivente in merito ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale per i reati di competenza del Giudice di Pace.

I Consiglieri Di Tosto, Galeani, Cappelli, Cerè, Carletti, Arditi di Castelvetere, Celletti, Arpino e Alberici chiedono al Consiglio di esprimere il proprio parere contrario in ordine alla nota del Giudice di Pace in quanto non solo sono irrisori gli importi indicati ma sono assolutamente ignoti i criteri in forza dei quali gli stessi sono stati determinati. Sottolineano che nessuna comunicazione è pervenuta al Consiglio in merito all'incontro del Presidente, sulla questione, in data 19 giugno 2023.

Il Consigliere Comi esprime ferma contrarietà al metodo di stabilire in maniera generale e astratta la quantificazione del danno che il giudice di pace dovrebbe risarcire in via equitativa, anche perché finirebbe per appiattare la discrezionalità del giudizio di un ceto come quello della magistratura onoraria. Sorvolando sulla eccessiva modestia delle soglie di danno stabilite nel provvedimento che appaiono più finalizzate a scoraggiare l'esercizio dei diritti delle vittime e quindi indurre le persone offese a non sporgere querela e a ridurre così il numero dei processi davanti al Giudice di Pace piuttosto che prudentemente apprezzare un danno. Questo metodo di deflazione non è assolutamente condivisibile.

Il Consigliere Cerè afferma che non c'è stata più interlocuzione con l'Avvocatura.

Il Vicepresidente Conti con i Consiglieri Lepri e Comi propongono di interessare le Commissioni di Diritto Penale e di Diritto Processuale Penale.

Il Consiglio, vista la nota pervenuta, rileva che gli importi indicati in merito ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale per i reati di competenza del giudice di Pace, appaiono eccessivamente ridotti ed invita l'Ufficio del Giudice di Pace a rivedere al rialzo detti parametri, soprattutto nell'interesse delle parti offese. Delibera di trasmettere la presente delibera all'Ufficio del Giudice di Pace ed al Presidente del Tribunale di Roma. Dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale e l'inserimento nella newsletter. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota, pervenuta in data 21 luglio 2022 dal Tribunale Civile e Penale di (omissis) U.N.E.P. - data 27.07.2023



con la quale si comunica che nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto 2023 l'attività sarà limitata con accettazione delle sole richieste degli atti urgenti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.00 mentre per il sabato ed i prefestivi dalle ore 8.30 alle ore 9.30.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale e l'inserimento nella newsletter. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota dell'Ufficio del Giudice di Pace di risposta alla missiva inoltrata da questo Consiglio, pervenuta il 21 luglio 2023, con la quale si rappresenta che a seguito di controllo della DGSIA presso gli Uffici Giudiziari non si riscontrano segnalazioni di errori bloccanti, che siano tali da costituire un non funzionamento dei sistemi informatici.

Il Presidente del Tribunale, a tale proposito, chiede al Consiglio di verificare se le criticità summenzionate siano state o meno superate.

I Consiglieri Di Tosto, Galeani, Cappelli, Cerè, Carletti, Arditi di Castelvetere, Celletti, Arpino e Alberici riferiscono di varie inefficienze del sistema telematico (in particolare, sentenze senza numero cronologico, allegati non visualizzabili, ecc.).

Il Consigliere Cesali chiede di interessare la Commissione Informatica.

Il Consiglio rileva che allo stato sussistono le seguenti criticità nel funzionamento del sistema telematico presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma:

1) quando si utilizza il PCT per l'ufficio del Giudice di Pace si apre la pagina relativa al procedimento, risultano depositati i documenti di controparte ma gli stessi non sono scaricabili e cliccando sull'argomento compare la scritta che il sistema non consente di scaricare e di utilizzare il PST che a sua volta non funziona;

2) quando il convenuto si costituisce risulta visibile unicamente l'atto di costituzione in giudizio e non anche i documenti depositati. Tale fatto impedisce alle parti attrici di visionare i documenti depositati dai convenuti;

3) le sentenze vengono notificate all'Avvocato interessato prive del numero di identificazione delle stesse e riportano soltanto il numero di Ruolo Generale. Ciò potrebbe eventualmente comportare conseguenze nella fase esecutiva;

4) i giudici, durante l'udienza, talvolta rinviando la stessa anche in presenza di testimoni, adducendo il mancato funzionamento del sistema telematico.



Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, e delle criticità esistenti, chiede che da parte degli Uffici competenti si proceda ad ovviare, con l'urgenza del caso, alle lamentate criticità. Dispone di trasmettere la presente delibera al Presidente del Tribunale di Roma.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 19 Giugno 2023, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. (omissis), con la quale il Professionista comunicava di aver dismesso la propria partecipazione dallo Studio di Consulenza Tributaria (omissis) - associazione professionale già iscritta nell'elenco tenuto da Codesto Consiglio - e di aver costituito, in pari data, la "(omissis)"; chiedeva, pertanto, la cancellazione della Associazione Professionale, nonché la contestuale iscrizione della Società nell'Albo speciale, allegando, al riguardo, l'atto costitutivo e precisando la presenza, nella compagine sociale, del Dott. (omissis), iscritto al registro dei Praticanti Avvocati.

La Commissione, esaminata la documentazione, (che si distribuisce) rileva che, come chiarito anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 19/07/2018, n. 19282), dal 01/01/2018 l'esercizio in forma societaria della professione forense è regolato dall'art. 4-bis della Legge n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, Legge n. 124/2017 e, poi, ulteriormente integrato dalla L. n. 205/2017), che ha sostituito la previgente disciplina speciale contenuta agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96/2001.

Non risulta, invece, applicabile la L. 183/2011 sulle cc.dd. "Società tra Professionisti" (STP), in quanto le disposizioni dapprima del d.lgs. n. 96/2001 e, poi, della L. 247/2012, rivestono carattere speciale e, come tali, sono da intendersi quali prevalenti rispetto alla generale disciplina di cui alla L. n. 183/2011 [*"prima del cit. art. 4-bis, unico consentito modello societario tra avvocati era quello di cui agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001. Oggi, invece, il carattere anch'esso speciale dell'art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale nuova disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione dell'art. 10 legge n. 183 del 2011 e sulla parimenti speciale, ma anteriore, disciplina di cui agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001"* - così, testualmente, Cass., SS.UU., 19/07/2018, n. 19282].

Consegue a quanto precede che un Avvocato iscritto all'Albo non può partecipare ad una STP ex L. 183/2011 quale socio professionista ai fini dell'esercizio della professione forense (cfr., in termini, CNF, Rel. Salazar, parere 25/05/2016, n. 64; parere CNF 15/12/2022, data 27.07.2023

n. 5853), posto che l'attività forense può essere esercitata in forma societaria solo tramite una Società tra Avvocati (STA), non da ultimo considerando che le caratteristiche della STP di cui alla L. 183/2011 risultano difformi dalle previsioni di cui all'art. 4-bis della L. 247/2012.

Con P.O. n. 51/2023 del 17/05/2023, anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha confermato il predetto orientamento [*"Corre l'obbligo di segnalare, infine, che, come chiarito nel P.O. n. 161/2022 con riferimento alla partecipazione da parte di un socio avvocato a una STP ex lege n. 183/2011, il Consiglio Nazionale Forense, con parere reso in data 15 dicembre 2022 e, richiamando la specialità della professione forense e della società di avvocati, abbia ritenuto non applicabile a queste ultime la disciplina generale recata dalla legge n. 183/2011, bensì quella recata dall'art. 4-bis della legge n. 247/2012, espressamente dedicata all'esercizio della professione forense in forma societaria, con i corollari che: i) l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria sia riservato in via esclusiva agli avvocati o alle STA; ii) l'esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari costituite ex lege n. 183/2011. Ciononostante, è possibile, senza alcun dubbio, che l'avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della professione forense, possa partecipare a una STP costituita ex lege n. 183/2011 senza assumere la qualifica di socio professionista (ad esempio come socio per finalità di investimento)"]*.

Né rileva, in senso ostativo a quanto precede, la presenza, nella compagine sociale, di professionisti iscritti in Albi di altre professioni, essendo tale ipotesi consentita dall'art. 4-bis, 2° comma, lett. a), L. 247/2012 (*"i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni"*).

Vieppiù, avuto riguardo agli orientamenti da ultimo assunti, sul punto, anche da altri Ordini territoriali (ad es., Ordine degli Avvocati di Milano, nota Prot. 32/2018 del 7 Febbraio 2018), nemmeno osta con l'art. 4-bis, L. n. 247/2012, la costituzione di una Società tra Avvocati *"multidisciplinare"*, ossia avente ad oggetto, oltre che l'esercizio della professione forense, anche quello di altre professioni *"protette"* diverse da quella di Avvocato, purché nel rispetto delle limitazioni di cui alla medesima legge.

Tutto ciò premesso, la Commissione, nel confermare la necessità che tutte le Società che abbiano ad oggetto l'esercizio della professione forense rispondano ai requisiti di cui all'art. 4-bis, L. 247/2012, stante l'inoperatività della disciplina di cui alla L. n. 183/2011 sulle cc.dd. *"Società tra Professionisti"*, anche in presenza di soci professionisti iscritti in Albi di altre

data 27.07.2023



professioni, invita la "(omissis)" ad effettuare le necessarie modifiche statutarie, funzionali alla iscrizione della Società nell'Albo Speciale detenuto da Codesto Ordine.

Quanto alla presenza, nella compagine sociale, di un socio iscritto nel registro dei Praticanti Avvocati, la Commissione rileva che l'art. 4-bis, L. 247/2012, 2° comma, lett. a), prevede che *"i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni"*.

Tale disposizione risulta dichiaratamente tesa a ricomprendere, all'interno della riserva legale dei due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, i soli Avvocati e non i praticanti Avvocati.

Sebbene iscritto nell'apposito Registro, invero, il praticante non è ancora iscritto all'Albo professionale e non può esercitare in proprio l'attività professionale, ma soltanto in sostituzione del proprio *dominus* e sotto il *"controllo e la responsabilità dello stesso"*, nonché nei limiti di cui all'art. 41, comma 12, L. n. 247/2012.

Alla stregua di quanto precede, ritiene, pertanto, la Commissione che il praticante abilitato possa partecipare al capitale sociale di una STA in qualità di *"socio non professionista"* purché, anche con il suo inserimento, la Società rispetti il requisito dei due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto attribuiti a professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati o ad Albi di altre professioni.

Nella specie, tale requisito sussiste, posto che il Dott. (omissis), iscritto al registro dei Praticanti Avvocati, detiene una quota pari al 5% del capitale della Società, sicché la presenza dello stesso non pare ostativa all'iscrizione nell'Albo Speciale.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Di Tosto, approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC all'Avv. (omissis), a cura dell'Ufficio Iscrizioni. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota (che si distribuisce), pervenuta in data 22 luglio 2023, dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza, avente ad oggetto la nota informativa su Trofeo "Roma concCORRE per la legalità", che si svolgerà nella 2° cornice della tradizionale competizione podistica "Roma Urbs Mundi" del prossimo 15 ottobre alla quale sarà possibile iscriversi tramite il sito [www.romaurbsmundi.it](http://www.romaurbsmundi.it).

Parteciperanno alla competizione finanziari, professionisti, imprenditori, commercialisti e artigiani i quali indosseranno una maglietta che recherà il testo del comma 1 dell'art. 53 della Costituzione a testimonianza della sinergia tra le categorie  
data 27.07.2023



coinvolte determinate a garantire le necessarie condizioni di legalità all'economia del Paese.

Al Trofeo è stata associata un'iniziativa benefica a favore di "Special Olympics Italia Onlus" a cui sarà devoluta una quota di iscrizione al momento della registrazione.

Il Consiglio prende atto e invita i Colleghi a partecipare; dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale e l'inserimento nella newsletter. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis) Segretario della Fondazione AIGA pervenuta il 21 luglio 2023 (che si distribuisce) relativa alla richiesta di diffusione del Corso di Alta Formazione in Diritto internazionale, Diritti Umani e dell'Unione Europea "I diritti umani oggi: gli strumenti per una tutela multilivello. Missione a Strasburgo" che avrà inizio il prossimo settembre.

Il Consiglio prende atto e dispone la sola pubblicazione sul sito web.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 4 Luglio 2023, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. (omissis), con la quale la Professionista comunica che lo "(omissis)", già iscritto nell'Albo Speciale detenuto da Codesto Ordine, ha provveduto - come da correlativa richiesta dell'Ufficio Iscrizioni in data 23 Giugno 2023 -, ad adeguare il proprio Statuto sociale alla normativa vigente in materia di STA, modificando anche la denominazione sociale in "(omissis)", nonché a perfezionare la registrazione della suddetta Società presso la Camera di Commercio di Roma in data 3 Luglio 2023.

La Commissione, esaminata la documentazione distribuita - segnatamente l'atto modificativo di Società per Avvocati per atto (omissis), Rep. (omissis), Racc. (omissis) del (omissis) - rileva che l'art. 5 dello Statuto sociale reca il richiamo all'art. 10, comma 4, lett. b) della L. n. 183/2011, non applicabile all'esercizio della professione forense in forma societaria. Senonché, tale richiamo pare qualificabile come mero errore materiale, posto che il medesimo articolo recepisce, poi, il contenuto dell'art. 4-bis, L. 247/2012 e che l'impianto dello statuto sociale modificato risulta rispettoso della disciplina vigente in materia di STA.

La Commissione, ancora, rileva che è dovuto il pagamento del contributo annuale di iscrizione, allo stato non ancora corrisposto, stante la sussistenza, nella compagine sociale, di soci Avvocati non iscritti a Codesto Ordine.



Propone, pertanto, di richiedere alla Società:

– di rettificare l'errore materiale di cui sopra e di documentare, all'esito, l'intervenuta rettifica;

– di provvedere al pagamento del contributo annuale di iscrizione, giusta delibera di Codesto Consiglio del 14 Febbraio 2019, riservando, all'esito, di deliberare l'iscrizione della Società nell'Albo Speciale ex art. 4-bis, L. 247/2012.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC all'Avv. (omissis), a cura dell'Ufficio Iscrizioni. È delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta in data 25 luglio 2023 dalla Banca d'Italia, con la quale si chiede la pubblicazione dell'avviso di selezione per titoli e colloquio, per n. 3 posti per lo svolgimento della pratica forense presso il proprio Servizio Consulenza legale; l'avviso di selezione è reperibile sul sito internet [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) con la scadenza per la presentazione delle domande fissata al 4 settembre 2023.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta dall'Organismo Congressuale Forense -OCF- il 24 luglio 2023 con la quale, ribadendo l'attenzione dello stesso per i temi delle Pari Opportunità ed Uguaglianza invia un questionario chiedendo di compilarlo e rispedirlo entro il 15 settembre 2023 al fine di conoscere le realtà dei CPO territoriali.

Il Consiglio delibera di inoltrare la suddetta nota al Comitato Pari Opportunità. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

#### **Punto 4: comunicazioni del Consigliere Segretario**

#### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

– Viste le istanze presentate dagli Avv.ti (omissis)

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tesoriere Voltaggio, informano sulla nota del CNF pervenuta in data 14 luglio

2023 in risposta alla circolare n.23 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2023, avente ad oggetto le norme in materia di rilevazione e comunicazione del costo del personale (art. 60, comma 2, TU pubbl. imp.).

Nella nota, il CNF, ritiene che gli Ordini non debbano fornire i dati richiesti dal MEF riguardanti il personale per l'anno 2022 lasciando, tuttavia, piena autonomia decisionale agli Ordini.

Il Consigliere Tesoriere Voltaggio ritiene giusto adeguarsi alla linea proposta dal CNF e pertanto non trasmettere i dati richiesti.

Il Consigliere Tesoriere Voltaggio dichiara che la scadenza è stata differita al 21 settembre venturo.

Il Consiglio delibera di adeguarsi alla indicazione resa dal CNF al riguardo.

- Il Consigliere Segretario Graziani, il Vice Presidente Conti, il Consigliere Comi e il Consigliere Lepri rappresentano che in seguito a comunicazione della Direzione di Regina Coeli (che si distribuisce) ed a interlocuzione a ulteriore chiarimento, fermo restando i servizi privati per inviare mail ai detenuti, con la circolare DAP di riferimento, è stata rappresentata la necessità di diffondere agli Avvocati che la mail istituzionale dell'Istituto Penitenziario non può essere utilizzata per corrispondenza con i detenuti o notificazioni agli stessi.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito e la diffusione tramite newsletter. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Graziani unitamente al Consigliere Caiafa comunicano in merito alla nota della Sezione XIV civile fallimentare del Tribunale di Roma con la quale si dispone la revoca delle circolari nn. 93 e 124 del 13 e 28 marzo 2023 ed il ritorno in vigore della circolare n. 1017/2021. La cancelleria riprenderà ad effettuare la trasmissione dei mandati di pagamento telematici agli istituti Bancari tramite registro SIECIC.

Il Consiglio prende atto con soddisfazione della revoca delle suindicate circolari.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce sulla nota pervenuta il 25 luglio 2023 dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Casa Circondariale Regina Coeli, in risposta alla richiesta di intervento da parte del Consiglio, su segnalazione dell'Avv. (omissis), di intervento per l'adeguamento della sala di aspetto dell'Ufficio colloqui Avvocati.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione per estratto della presente delibera sul sito istituzionale e la diffusione tramite newsletter. È delibera immediatamente esecutiva.



- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce che in data 26 luglio 2023 l'Avv. (omissis), delegata dal Consiglio nelle adunanze del (omissis) e (omissis) in ordine alla questione (omissis), ha comunicato che, come già rappresentato nella relazione inviata il 20 giugno scorso, (omissis) non ha dato seguito all'istanza di accesso agli atti formulata e, nonostante l'invio di un successivo sollecito, non ha mai fornito alcuna risposta.

L'Avv. (omissis), pertanto, propone di presentare apposito ricorso per l'accesso innanzi al TAR (omissis) entro il 13 settembre 2023.

Il Consiglio delibera di nominare l'Avv. (omissis) quale proprio difensore, autorizzando il Presidente a sottoscrivere la procura difensiva. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce sulla nota (che si distribuisce), pervenuta in data 26 luglio 2023 dalla Corte di Appello di Roma, con la quale si comunica che, sulla base di quanto segnalato dal Dirigente delle Cancellerie, si stanno progressivamente superando le criticità relative all'avvio della sperimentazione del "Portale deposito atti penali" (PDP). Si evidenziano, tuttavia, difficoltà connesse all'aggiornamento dei profili degli utilizzatori ed al mancato funzionamento del filtro per sezioni che non consente di individuare da subito la sezione destinataria della istanza; difficoltà che risultano aggravate dalla mole delle istanze e dalle carenze di organico.

Il Consigliere Segretario Graziani informa che, per i motivi suesposti, il Dirigente amministrativo ha suggerito che, allo stato, gli Avvocati utilizzino per il deposito, sia la posta elettronica certificata "deposito atti" che il portale di cui è in corso la sperimentazione; fermo restando che, in virtù del D.M. del 18 luglio 2023, quest'ultima possibilità ha carattere facoltativo.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Graziani comunica che è pervenuto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Ing. (omissis) e dal Medico Competente Dott.ssa (omissis), estratto del Documento di Valutazione dei Rischi, con l'integrazione (che si distribuisce) relativa all'utilizzo di sigarette elettroniche presso i locali del Consiglio.

Il Consigliere Segretario Graziani informa che tale integrazione prevede il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei luoghi di lavoro al chiuso con l'apposizione di specifica segnaletica informativa circa tale divieto.

Il Consiglio, preso atto della nota dei Responsabili, dispone l'integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi nei termini data 27.07.2023





sopraindicati e l'affissione di apposita segnaletica. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Graziani comunica che è pervenuta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Ing. (omissis), nota con cui si ricorda di adempiere alla costituzione del gruppo di valutazione dello Stress Lavoro Correlato previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro. È fatto obbligo, per il datore di lavoro, infatti, elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi Stress Lavoro Correlato ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Consiglio, preso atto, delibera la costituzione del Gruppo di Lavoro ed incarica il Consigliere Segretario di avviare l'interlocazione necessaria per individuare i componenti da scegliersi nell'ambito del personale dipendente. Delibera immediatamente esecutiva.

#### **Punto 5: comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

- Il Consigliere Tesoriere Voltaggio comunica che, in data 24 luglio 2023, è giunta la richiesta, da parte dell'(omissis), di erogazione di un contributo per la partecipazione (omissis) che si svolgerà a (omissis) nel mese di (omissis).

Il contributo è richiesto in misura pari alla metà dei costi che gli stessi sosterranno ovvero in Euro (omissis), importo comprensivo di voli, albergo, materiale sportivo e quota d'iscrizione al torneo, tutti meglio descritti nella richiesta di contributo che si distribuisce.

Il Consigliere Voltaggio, vista la bontà dell'iniziativa nonché il prestigio per l'Ordine di Roma e considerato che l'importo è di poco superiore a quello erogato nel 2018 (Euro (omissis)) propone di deliberare l'erogazione di un contributo di Euro (omissis) con obbligo di rendicontazione.

Nel contempo, dovendosi considerare l'esigenza di non gravare i bilanci del Consiglio, anche in considerazione delle tante manifestazioni internazionali nelle varie discipline sportive propone altresì di deliberare che i Consiglieri incaricati per le attività sportive predispongano entro settembre 2023 un piano dettagliato dei costi da considerare per il 2024 in relazione ad ogni singola manifestazione, così da prevederne la fattibilità e l'erogazione massima nel bilancio preventivo da portarsi in assemblea a novembre.

Il Consigliere Lepri condivide l'emanazione di un regolamento.

Il Consigliere Celletti preannuncia voto contrario per la spesa odierna.



Il Consigliere Tesoriere Voltaggio elenca le spese già erogate nell'anno per sostenere eventi sportivi che coinvolgono i Colleghi.

Il Consigliere Cerè si dichiara favorevole al regolamento.

Il Consigliere Canale dichiara che voterà a favore anche se giudica la spesa eccessiva.

Il Consigliere Carletti si dichiara favorevole alla spesa.

Il Consiglio, con voto contrario del Consigliere Celletti, delibera di concedere il contributo di Euro (omissis) con obbligo di rendicontazione ed invito ad esibire il logo dell'Ordine sul materiale sportivo utilizzato. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Voltaggio, quale Coordinatore della Commissione Esecuzioni Immobiliari, riferisce che si è concluso il Corso abilitante per l'iscrizione nell'elenco dei Professionisti Delegati ex art. 179 ter disp.att. c.p.c., organizzato dal nostro Consiglio, con la partecipazione di 200 Colleghi che hanno superato con profitto l'esame finale.

Per dar modo ad altri Colleghi di acquisire i requisiti per richiedere l'iscrizione dell'elenco l'Università La Sapienza di Roma, abilitata espressamente dalla norma, ha organizzato un corso in collaborazione con il nostro Consiglio e riservato ai nostri iscritti.

Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno il 25 settembre 2023.

Il Corso ha una durata di cinque settimane. Le lezioni inizieranno il 7 ottobre 2023 e si concluderanno nel mese di novembre 2023. Si svolgeranno il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina.

L'attività formativa è pari a 33 ore di impegno complessivo, di cui almeno 24 ore dedicate all'attività di didattica frontale. È prevista una quota di iscrizione di Euro 300,00 con gestione dell'incasso a cura dell'Università.

Il Corso intende offrire l'acquisizione delle competenze tecniche, teoriche e pratiche necessarie per la prima iscrizione nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, in base al nuovo testo dell'art. 179 -ter disp. att. c.p.c. La formazione, di elevato livello scientifico, avrà ad oggetto l'approfondimento sistematico, aggiornato e completo, del complesso quadro normativo che disciplina l'attività di questi ausiliari del Giudice, nonché l'esame - attraverso esercitazioni pratiche - di tutte le questioni applicative e le soluzioni operative riguardanti le fasi e le procedure in tema di esecuzioni immobiliari, comprese le attribuzioni del custode giudiziario II Corso intende, inoltre, promuovere, in forma altamente specialistica, la collaborazione tra Università, Magistratura e Liberi professionisti, con l'auspicio di contribuire, nell'interesse della collettività, all'effettività



della tutela del credito, grazie ad una maggiore efficienza e rapidità del processo esecutivo.

Di seguito le info e i moduli per l'iscrizione:

PIANO FORMATIVO

[https://www.uniroma1.it/sites/default/files/piano\\_formativo\\_caf\\_pr\\_ofessionisti\\_delegati\\_alle\\_vendite\\_immobiliari.pdf](https://www.uniroma1.it/sites/default/files/piano_formativo_caf_pr_ofessionisti_delegati_alle_vendite_immobiliari.pdf)

AVVISO SELEZIONE

[https://www.uniroma1.it/sites/default/files/avviso\\_selezione\\_32509\\_fto.pdf](https://www.uniroma1.it/sites/default/files/avviso_selezione_32509_fto.pdf)

Il Consigliere Tesoriere chiede che venga data diffusione del Corso mediante pubblicazione di news sul sito del Consiglio, mail massiva agli iscritti e diffusione nella newsletter e nei canali social.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali, anche via mail. Delibera immediatamente esecutiva.

#### **Punto 6: comunicazioni dei Vice Presidenti**

- Il Vice Presidente Conti comunica di aver inserito nella Commissione Mediazione Penale l'Avv. (omissis).

Il Consiglio prende atto dell'avvenuto inserimento.

- Il Vice Presidente Lubrano ed il Consigliere Tamburro riferiscono in merito alla segnalazione pervenuta dall'Avv. (omissis) del Foro di Roma sul comportamento assunto dalla P.A., nella specie dalla (omissis) ((omissis) o Agenzia), in occasione del pagamento dei compensi degli Avvocati che vengono nominati nell'ambito delle procedure di confisca affidate alla gestione dell'(omissis), richiedendo a tal fine un intervento dell'Ordine Professionale.

Nel dettaglio, è stato rappresentato che nell'ambito delle procedure di confisca gestite dall'(omissis), i legali incaricati di prestare la loro opera professionale in favore delle società confiscate o comunque a tutela dei beni interessati dalle procedure di prevenzione vengono nominati, previa autorizzazione dell'(omissis), direttamente dalle Società confiscate, se dotate di un legale rappresentante o in alternativa dai coadiutori dell'Agenzia.

In tale contesto, in sede di autorizzazione, l'Agenzia impone, indipendentemente dall'importanza e consistenza dell'opera professionale prestata dall'Avvocato nominato, che il compenso sia determinato ai parametri minimi.

In particolare, l'Avv. (omissis) era stata incaricata di proporre n. 8 giudizi per conto di n. 8 distinte società confiscate. In data 17 febbraio 2023, l'(omissis) disponeva che "tenuto conto dell'imminente udienza del 21-22 febbraio (rectius: si trattava del data 27.07.2023

termine ultimo per l'introduzione del giudizio) questa Agenzia ritiene di autorizzare l'avv. (omissis) al quale sarà riconosciuto un compenso non superiore ai parametri minimi del D.M. 55/2014, ovvero il minor importo che il cennato legale riterrà di richiedere valutata la complessità di ogni singola posizione.".

L'Avv. (omissis) concordava un compenso determinato ai parametri minimi, facendo eccezionalmente salva la possibilità di applicare una eventuale ulteriore riduzione del compenso sotto i minimi, valutate le singole posizioni.

In data 20 febbraio 2023, il Giudice delegato (Tribunale della Misure di Prevenzione) incaricato della Procedura apponeva il nulla osta all'autorizzazione già emanata dall' (omissis).

Instaurati i giudizi, veniva richiesto alle Società, gestite dall'Agenzia Nazionale per il tramite dei coadiutori, il pagamento del compenso per le prime due fasi del giudizio (studio ed introduttiva). Le notule erano state redatte applicando i parametri minimi nonché applicando una ulteriore riduzione del 20.%.

La richiesta veniva respinta, richiedendo al legale l'applicazione di una riduzione pari al 50%. In tale contesto, il legale apprendeva che successivamente allo svolgimento del lavoro e dopo l'avvenuto conferimento di incarico nei termini concordati, l'Agenzia Nazionale aveva emesso, unilateralmente, un altro provvedimento (datato 17.03.2023) - superando quindi il proprio provvedimento del 17.02.2023 e nulla osta del GD del 20 febbraio - con il quale rappresentava alle coadiutrici che "gli avvisi notificati dall' (omissis) riguardano tutti l'omesso versamento dei contributi previdenziali dell'anno 2021 dei titolari delle imprese in confisca; da ciò ne consegue che la fase di studio della controversia è sostanzialmente la stessa per tutti i ricorsi presentati. Ciononostante, volendo comunque riconoscere un compenso minimo per la disamina degli atti, si ritiene che per tale fase, la percentuale di sconto da applicarsi sia pari al 50% (e non al 20%)."

Il medesimo Giudice delegato apponeva in data 21.03.2023 il nulla osta su tale nuovo provvedimento.

Il pagamento è stato effettuato nella misura inferiore così come autodeterminata dall'Agenzia, nonostante le fatture dall'Avv. (omissis) fossero state emesse per la maggior somma dovuta.

L'Avvocato istante segnala, in generale, la prassi dell'Agenzia di imporre agli Avvocati incaricati di accettare compensi al minimo dei parametri, e ciò indipendentemente dalla consistenza e dalla complessità dell'attività prestata, avvalendosi della posizione di asimmetria tra le parti.

Inoltre, ai coadiutori nominati nell'ambito delle procedure di confisca è uso richiedere prestazioni che esulano da quelle strettamente attinenti al compito loro affidato. In particolare, sono ricondotte dall'Agenzia, tra le mansioni e compiti propri del coadiutore, attività di pertinenza legale che, tuttavia, non vengono  
data 27.07.2023



retribuite come tali (a titolo esemplificativo, è richiesto al coadiutore di redigere pareri *pro veritate* ovvero di svolgere attività di consulenza per la redazione di contratti, con assunzione delle correlative responsabilità).

È inoltre, è segnalato che l'Agenzia è solita ritardare il pagamento dei compensi anche quando non contestati, costringendo gli Avvocati a procedere esecutivamente per il recupero delle somme. Alla luce di quanto sopra, l'istante chiede che il Consiglio intervenga nei confronti dell' (omissis) affinché la stessa si adegui alla legge sull'Equo compenso, si astenga dall'adottare provvedimenti che riducano o che impattino negativamente sui compensi dei professionisti nominati e che provveda alla remunerazione adeguata del lavoro dei professionisti quand'anche questi prestino la loro opera professionale nell'ambito di incarichi di diversa natura.

Il Consiglio delibera di incaricare il Vicepresidente Lubrano ed il Consigliere Tamburro a predisporre una nota per il Presidente Nesta perché sia inoltrata alle Autorità competenti. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

L'adunanza viene sospesa alle ore 16.34 e riprende alle ore 16.46.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Nesta, Graziani, Voltaggio, Agnino, Alesii, Conti, Lubrano, Alberici, Anastasio, Arditi di Castelvetere, Arpino, Caiafa, Canale, Cappelli, Carletti, Cerè, Cesali, Comi, Di Tosto, Galeani, Lepri, Tamburro.

Sono presenti mediante collegamento da remoto i Signori Consiglieri: Adessi e Celletti.

#### **Punto 7: approvazione del verbale n. 29 dell'adunanza del 20 luglio 2023**

- Il Consigliere Segretario Graziani invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Si astengono i Consiglieri Arpino, Cappelli, Galeani, Carletti, Conti, Cerè, Di Tosto, Alesii, Alberici, Anastasio, Canale, Arditi di Castelvetere; contrario il Consigliere Celletti. Il Consiglio approva il verbale n. 29 dell'adunanza del 20 luglio 2023 con undici voti favorevoli.



**Punto 10: iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

**RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA**

**Dott.ssa (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione della Dott.ssa (omissis), nata a (omissis) il (omissis), iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott. (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione del Dott. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott. (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione del Dott. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott.ssa (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione della Dott.ssa (omissis), nata a (omissis) il (omissis), iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott. (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione del Dott. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), iscritto nel Registro dei



Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott. (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione del Dott. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott.ssa (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione della Dott.ssa (omissis), nata a (omissis) il (omissis), iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott. (omissis)**

- Il Consiglio Alesii, riferisce sulla comunicazione del Dott. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott.ssa (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione della Dott.ssa (omissis), nata a (omissis) il (omissis), iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott.ssa (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione della Dott.ssa (omissis), nata a (omissis) il (omissis), iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).



Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott. (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione del Dott. (omissis), nato a (omissis) l' (omissis), iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott.ssa (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione della Dott.ssa (omissis), nata a (omissis) il (omissis), iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dall' (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott.ssa (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione della Dott.ssa (omissis), nata a (omissis) il (omissis), iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott. (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione del Dott. (omissis), nato ad (omissis) il (omissis), iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott. (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione del Dott. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.





**Dott. (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione del Dott. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott. (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione del Dott. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott. (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione del Dott. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott.ssa (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione della Dott.ssa (omissis), nata a (omissis) l' (omissis), iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott.ssa (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione della Dott.ssa (omissis), nata a (omissis) il (omissis), iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott. (omissis)**

data 27.07.2023

pagina 25



- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione del Dott. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott. (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione del Dott. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Avv. (omissis)**

(omissis)

**AVV. (omissis)**

(omissis)

**Dott. (omissis)**

(omissis)

#### **RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA**

**Dott.ssa (omissis)**

- - Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione della Dott.ssa (omissis), nata a (omissis) il (omissis), iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott.ssa (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione della Dott.ssa (omissis), nata a (omissis) il (omissis), iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).



Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Dott.ssa (omissis)**

- Il Consigliere Alesii, riferisce sulla comunicazione della Dott.ssa (omissis), nata a Roma il (omissis), iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal (omissis) ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data (omissis).

Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma.

**Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Alesii comunica che, in data 26 luglio 2023, è pervenuta l'istanza dell'Avv. (omissis), nata a (omissis) il (omissis), con la quale chiede la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Nei confronti dell'Avv. (omissis) sono pendenti le pratiche nn. (omissis) e (omissis) presso il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, visto l'art. 17 co. 16 della L. 247/2012, sospende l'esame della richiesta di cancellazione in attesa della definizione delle pratiche disciplinari onerando l'istante, all'esito, a riproporre la domanda di cancellazione. Manda all'Ufficio Iscrizioni per un immediato invio al Consiglio Distrettuale di Disciplina. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

**Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Alesii comunica che, in data 26 luglio 2023, l'Avv. (omissis), nata a (omissis) il (omissis), ha inoltrato, a mezzo pec, istanza di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Al riguardo si precisa che, l'Avv. (omissis) ha allegato pec di convocazione, della Società (omissis), per la firma del contratto, a seguito di scorrimento di graduatoria, per personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, nell'AREA III, nel profilo di (omissis).

Il Consigliere Alesii riferisce che nei confronti dell'Avv. (omissis) è pendente la pratica n. (omissis) trasmessa al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Il Consiglio, esaminato il parere n. 37 del 24 maggio 2017 e la sentenza 91/2022 del CNF, rilevata l'incompatibilità, dispone la cancellazione dell'Avv. (omissis) dall'Albo degli Avvocati di Roma, a far data dalla presente delibera, con obbligo per la stessa di deposito del contratto individuale di lavoro subordinato entro data 27.07.2023



giorni 30 da oggi e l'inoltro, a cura dell'ufficio iscrizioni al CDD, della presente delibera.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Alesii relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

#### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati**

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

#### **Revoca sospensione ex art. 20 L. 247/2012 a domanda**

Il Consiglio, vista l'istanza con la quale l'Avv. (omissis) chiede la revoca della sospensione della iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di revocare la sospensione al suddetto professionista dall'Albo degli Avvocati di Roma.

#### **Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale**

Il Consiglio, vista l'istanza corredata dei prescritti documenti, con la quale il seguente professionista: (omissis) chiede la variazione della propria iscrizione dall'Albo ordinario all'Elenco speciale annesso all'Albo; vista l'attestazione dell'ufficio legale di appartenenza; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dal R.D.L. 27/11/1933 n.1578, convertito con modificazioni nella L. 22/1/1934 n.36, e dal R.D. 22/1/1934 n.37, sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare dall'Albo ordinario il professionista sopraindicato e di iscriverlo nell'Elenco speciale annesso allo Albo.

#### **Cancellazioni a domanda**

Il Consiglio, viste le istanze con le quali gli Avv.ti (omissis) chiedono la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare i suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.

#### **Cancellazione dall'Albo per trasferimento**



Il Consiglio, visti gli atti relativi alle iscrizioni nell'Albo di questo Ordine degli Avv.ti (omissis) dai quali risulta che i medesimi sono stati iscritti nell'Albo di altro Ordine a seguito di trasferimento; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma i professionisti sopraindicati, per trasferimento ad altro Ordine.

#### **Cancellazione dall'Albo per decesso**

Il Consiglio, visti gli atti relativi alle iscrizioni degli Avv.ti (omissis) nell'Albo di questo Ordine dai quali risulta che i suddetti professionisti sono deceduti; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma i professionisti sopraindicati per decesso.

#### **Nulla osta al trasferimento**

(omissis)

#### **Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati**

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

#### **Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012)**

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali gli studenti: (omissis) in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, iscritti regolarmente all'ultimo anno del corso per il diploma di laurea in giurisprudenza e nell'ipotesi prevista dall'art. 40 L. 247/2012, chiede di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma ex art. 41 L. 247/2017; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma gli studenti sopraindicati.

#### **Abilitazioni**

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i praticanti avvocati: (omissis) iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, chiedono di essere autorizzati ad esercitare il patrocinio dinanzi ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma, limitatamente alla competenza funzionale e per valore dell'ex Pretore e dinanzi ai Giudici di Pace dello stesso Distretto; sentito il relatore; considerato che concorrono  
data 27.07.2023



tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di autorizzare i dottori sopraindicati ad esercitare il patrocinio nei limiti e con le modalità già vigenti per il patrocinio avanti ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma.

#### **Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda**

Il Consiglio, viste le istanze con le quali i praticanti avvocati: (omissis) chiedono la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i praticanti avvocati suindicati.

#### **Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento**

Il Consiglio, visti gli atti dai quali risulta che i dottori (omissis) sono stati iscritti in altro Registro tenuto da altro Ordine; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

#### **Nulla Osta**

(omissis)

#### **Compiute pratiche**

(omissis)

#### **Punto 13: ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che la Sig.ra (omissis) è risultata priva dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 136, c. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio



preso atto che la Sig.ra (omissis) è risultata priva dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 79, c. 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che la Sig.ra (omissis) è risultata priva dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 136, c. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che il Magistrato ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dalla Sig.ra (omissis),

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 136 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che la Sig.ra (omissis) non ha prodotto documentazione idonea ad attestare la permanenza dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 79, c. 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Su relazione del Consigliere Canale, sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 data 27.07.2023



D.P.R. 115/2002 i richiedenti, come da elenco allegato al presente verbale (all. n. 2). Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

#### **Punto 8: pratiche disciplinari**

- I Consiglieri Addessi e Cesali, delegati dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2023, rimettono al Consiglio l'elenco (all. 1) delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Di Tosto, Caiafa, Lubrano, Anastasio e Comi, prende atto.

- I Consiglieri Addessi e Cesali riferiscono sulla comunicazione del Consiglio Nazionale Forense -gestione ricorsi- pervenuta il 21 luglio 2023 con la quale si comunica che la trattazione del ricorso proposto dall'Abogado (omissis), avverso la decisione del CDD di Roma che gli ha inflitto la sanzione disciplinare della (omissis) ((omissis), è stata fissata per il (omissis) alle ore (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Addessi e Cesali riferiscono sulla comunicazione del Consiglio Nazionale Forense -gestione ricorsi- pervenuta il 21 luglio 2023 con la quale si comunica che la trattazione del ricorso proposto dall'Avvocato (omissis) avverso la decisione del CDD di Roma che gli ha inflitto la sanzione disciplinare della (omissis) è stata fissata per il (omissis) alle ore (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Addessi e Cesali riferiscono che in data 26 luglio 2023 è pervenuta la notifica del ricorso ex art. 391 bis e 391 ter in relazione all'art. 395, n. 4 c.p.c. (che si distribuisce) presentato alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione dal Prof. Avv. (omissis) difensore dell'Avv. (omissis) per la revocazione della sentenza (omissis) resa dalla Corte di Cassazione con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dall'Avv. (omissis) per la cassazione della sentenza n. (omissis) del Consiglio Nazionale Forense, che ha confermato la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma con cui è stata comminata la sanzione della (omissis) dell'Avv. (omissis) ((omissis)).

Il Consiglio prende atto.

(omissis)



**Punto 9: pareri su note di onorari**

**Parere n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Voltaggio relaziona sull'istanza presentata l'8 febbraio 2023 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari per euro (omissis);

- considerato che, secondo consolidata giurisprudenza, il parere di congruità sulle parcelle professionali non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito della tariffa professionale, ma implica una valutazione discrezionale di congruità della prestazione resa (Cons. di Stato, sez. IV, 24.12.2009 n. 8749; Cass. Civ., sez. un. 24.06.2009 n. 14812, fra le tante), che deve tenere conto dei criteri enunciati dalla legge e dalle norme regolamentari in materia (valore, natura e complessità della controversia, numero, importanza e complessità delle questioni trattate, ecc.: art. 4, comma 2, D.M. 140/2012).

Fermo restando che detta valutazione costituisce prova privilegiata per l'emissione di decreto ingiuntivo, ma, nel successivo eventuale giudizio di merito, non vincola il giudice e non solleva il professionista dall'onere di provare tutti i fatti costitutivi della sua pretesa, sia nell'an che nel quantum.

Poiché dall'esame dell'istanza si evidenzia la particolare complessità ed i vantaggi economici derivati dall'assistito, attinto da sequestro preventivo di mobili ed immobili per oltre (omissis) euro grazie all'opera professionale dell'Avv. (omissis).

sospende

l'emissione del parere di congruità in attesa delle determinazioni del Consiglio.

**Parere n. (omissis) - Avv. (omissis).**

- Il Consigliere Tamburro relaziona sull'istanza presentata il 25 luglio 2023 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per euro (omissis) anziché euro (omissis);

rettifica

trattandosi di due procedimenti, il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) per euro (omissis), indicando i nominativi  
data 27.07.2023



degli assistiti in "(omissis) e (omissis)". La presente delibera è immediatamente esecutiva.

**Parere n. (omissis) - Avv. (omissis).**

- Il Consigliere Cesali relaziona sull'istanza presentata il 25 luglio 2023 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la richiesta del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per euro (omissis);

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) per euro (omissis) compensi opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di (omissis) ed euro (omissis) compensi procedura (omissis) Tribunale di (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

**Punto 11: formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua**

- Il Consigliere Tesoriere Voltaggio, unitamente alla Commissione Diritto Tributario, comunica di aver organizzato un ciclo di incontri dal titolo "(omissis)", che avranno luogo dal (omissis), dalle ore (omissis) alle ore (omissis) e dalle ore (omissis) alle ore (omissis), presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzi di saluto: (omissis).

1) (omissis)

(omissis).

Moderata: Avv. (omissis).

Relatori: (omissis).

2) (omissis)

(omissis).

Moderata: (omissis).

Relatori: (omissis).

3) (omissis)

(omissis).

Moderata: (omissis).

4) (omissis)

(omissis).

Moderata: (omissis).

5) (omissis)

(omissis).

Moderata: (omissis).

6) (omissis)

(omissis).

Moderà: (omissis).

7) (omissis)

(omissis).

Moderà: (omissis).

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Formazione e Aggiornamento, propone l'attribuzione di (omissis) crediti formativi ordinari per singola giornata

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Addessi. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Vice Presidente Conti, unitamente alla Commissione Diritto Penale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "(omissis)", che avrà luogo il (omissis), dalle ore (omissis) alle ore (omissis), in modalità FAD ed in presenza.

Indirizzo di saluto: (omissis).

Moderà: (omissis).

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Formazione e Aggiornamento, propone l'attribuzione di (omissis) crediti formativi ordinari

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Addessi. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Vice Presidente Conti, unitamente alla Commissione Diritto Penale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "(omissis)", che avrà luogo il (omissis), dalle ore (omissis) alle ore (omissis), in modalità FAD ed in presenza.

Indirizzo di saluto: (omissis).

Moderà: (omissis).

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Formazione e Aggiornamento, propone l'attribuzione di (omissis) crediti formativi ordinari

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Addessi. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Aggiornamento, in relazione alle modalità di prenotazione dell'Aula Avvocati per Eventi formativi e/o Corsi anche Abilitanti al fine di consentire a tutti i Consiglieri l'utilizzo dell'aula in modo uniforme propone all'attenzione del Consiglio quanto segue.

Brevemente, per una migliore valutazione si premette che

- l'Aula Avvocati è disponibile, salvo eccezioni, per la formazione nelle seguenti giornate e fasce orarie:

Lunedì 12,30-14,30 e 15,00 -17,00

Martedì e mercoledì 9,00-11,00, 12,00-15,00, 15,00-17,00

- è possibile effettuare sino a due convegni contemporaneamente da remoto (e-learning/streaming) per un totale di 4 eventi al giorno
- per gli eventi da remoto (e-learning/streaming) è consentito l'utilizzo anche della Sala Commissioni.
- è già stabilito che ogni Consigliere può prenotare nel semestre n. 5 eventi in presenza e n. 5 eventi da remoto (e-learning/streaming) non compensabili.

Viste le disponibilità dell'aula per fare fronte alle pregiate iniziative dei Consiglieri e tenuto conto anche dei corsi Abilitanti che l'Ordine deve organizzare in favore degli iscritti si propongono le seguenti modalità di assegnazione/turnazione:

- Ciascun Consigliere potrà organizzare, per ogni semestre, cinque eventi formativi streaming/e-learning nonché cinque eventi ciascuno in presenza fisica della durata di due ore ciascuno, non compensabili con quelli streaming/e-learning.

Gli eventi dovranno essere della durata massima di due ore ciascuno, salvo diverse esigenze motivate da sottoporre all'attenzione del Consiglio, e dovranno concludersi entro e non oltre le ore 17,00.

- La prenotazione sarà semestrale e quindi si potrà prenotare l'Aula Avvocati o l'Aula Commissioni o le aule "virtuali":  
dal 1° dicembre per gli eventi che si terranno da gennaio a giugno  
dal 1° giugno per gli eventi che si terranno da luglio a dicembre.

- In caso di impossibilità ad utilizzare la data prescelta sarà necessario disdire la prenotazione almeno 30 gg prima della data stessa al fine di consentire un'eventuale riassegnazione.

- In caso di mancata comunicazione nel termine suindicato la data verrà comunque conteggiata al Consigliere assegnatario.

- L'evento organizzato sia in presenza che da remoto (e-learning/streaming) in Aula avvocati sarà considerato "doppio" (quindi conteggiato uno in presenza e uno da remoto).

- Ciascun Consigliere avrà a disposizione una diretta Facebook da utilizzare nel corso del semestre, non cumulabile.

- Per quanto riguarda i Corsi Abilitanti le date necessarie per lo svolgimento del corso non verranno conteggiate tra gli eventi a disposizione del Consigliere che organizza.

Sempre in un'ottica di razionalizzazione dell'utilizzo dell'Aula Consiliare propone che gli incontri dei Corsi Abilitanti dovranno essere svolti preferibilmente:

A) In modalità FAD con collegamento da remoto in Sala Commissioni con possibilità di svolgere il primo il primo e/o l'ultimo incontro in Aula avvocati.

B) Nel caso in cui il Corso abilitante debba svolgersi esclusivamente in presenza o in modalità cd.: mista gli incontri in Aula avvocati dovranno essere svolti nella misura del 50% nella fascia oraria dalle 9 alle 11.

Eventuali diverse necessità dovranno essere sottoposte all'attenzione del Coordinatore e/o del Consiglio.

- Per quanto riguarda i Corsi Non Abilitanti le date saranno normalmente assegnate al Consigliere proponente che quindi non potrà superare i 5 eventi complessivi nel semestre in presenza e 5 da remoto (e-learning/streaming).

- Consentire la partecipazione ai colleghi di altri fori per gli eventi organizzati in presenza.

In caso di totale e/o parziale approvazione si chiede autorizzazione a predisporre modifica del regolamento per la prossima adunanza.

Il Consiglio invita il Consigliere Addessi a riproporre quanto comunicato congiuntamente ad un prospetto delle disponibilità dell'aula consiliare per il residuo dell'anno 2023 e rinvia a prossima adunanza.

- Il Consigliere Canale, unitamente alla Commissione Rapporti e Contenzioso con P.A. ed Enti Locali, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "(omissis)", che avrà luogo il (omissis), dalle ore (omissis) alle ore (omissis), in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: (omissis).

Moderatore: (omissis).

Introduce e Conclude: (omissis).

Relatori: (omissis).

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Formazione e Aggiornamento, propone l'attribuzione di (omissis) crediti formativi ordinari

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Addessi. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Addessi, all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 26 luglio 2023 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di (omissis) dell'evento a partecipazione a pagamento "(omissis)" che si svolgerà dal (omissis) al (omissis);

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;

- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;

- visto il parere espresso dal Consiglio;

- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;



delibera

di concedere (omissis) crediti formativi ordinari per la partecipazione ad almeno l'80% del corso.

- In data 24 luglio 2023 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della (omissis) dell'evento a partecipazione gratuita "(omissis)", che si svolgerà il (omissis);

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dal Consiglio;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere (omissis) crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

- In data 26 luglio 2023 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del (omissis) dell'evento a partecipazione gratuita "(omissis)", che si svolgerà il (omissis);

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dal Consiglio;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere (omissis) crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio



- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

#### Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per malattia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

#### Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale con la quale chiede l'esonero dall'obbligo formativo, esclusa la materia deontologica, in quanto cultore della materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, esclusa la materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

#### **Punto 15: comunicazioni dei Consiglieri**

- I Consiglieri Galeani, Cappelli, Alberici, Cerè, Celletti, Di Tosto, Arditi di Castelvetero, Arpino e Carletti evidenziano come occorra tentare almeno un'interlocuzione con la DGSIA e il Ministero prima che diventi attivo il nuovo sistema di deposito atti penali PDP che si affiancherà al PST.

Senza risolvere le criticità della prima piattaforma, viene infatti imposta all'Avvocatura Romana e Nazionale un'ulteriore piattaforma in cui sarà consentito depositare taluni atti e non altri, creando una moltiplicazione di modalità di deposito, tecnologie e quant'altro che, certo, non vengono a facilitare il lavoro dei colleghi, semmai a complicarlo senza evidenti necessità, tra l'altro comminando inammissibilità e sanzioni processuali a chi dovesse sbagliare nello scegliere la piattaforma del deposito.

In tal senso si chiede che i Consiglieri esponenti vengano delegati ad aprire e portare avanti tale interlocuzione. I Consiglieri suindicati evidenziano come sia giunto il momento di imporre agli uffici della Procura, 415bis, 408, S.A.D. e ufficio movimento fascicoli monocratico e collegiale la fine delle restrizioni di accesso e del sistema degli appuntamenti.

Se può essere facoltà del singolo legale prefissare un proprio accesso in una determinata cancelleria, laddove ritenga, non può essere impedito, visto il carattere "pubblico" dell'ufficio e del servizio erogato dalla Procura, soprattutto agli addetti ai lavori, di accedere ad essi se non muniti di un appuntamento, visto che gli uffici sono pressoché vuoti e che l'accesso al fascicolo è uno dei diritti principali che realizza il diritto di difesa.

In tal senso chiedono di essere delegati ad aprire e portare avanti tale interlocuzione.

Il Vicepresidente Conti ed il Consigliere Comi responsabili delle Commissioni Diritto Penale e Procedura Penale riferiscono che in ordine alla alternatività dei depositi - successiva ai DM - vi è interlocuzione con la Procura.

In ordine alle prenotazioni ancora in essere presso gli Uffici 415bis e 408 sono su piattaforma con disponibilità di memoria al massimo a due giorni - ove possibile e cioè se non sono tutti occupati gli slot - comunque è stato già rappresentato di far accedere e non costa che ciò non avvenga.

Il Consiglio prende atto delle precisazioni rese dal Vicepresidente Conti ed invita ogni Consigliere ad adoperarsi per il superamento delle difficoltà che possano presentarsi.

- Il Consigliere Antonio Caiafa, comunica l'avvenuto inserimento nella Commissione Diritto societario del Collega: (omissis).

Il Consiglio prende atto dell'avvenuto inserimento.

- Il Consigliere Caiafa, riferisce quanto appresso specificato:



a seguito di distinti provvedimenti adottati dai diversi giudici delegati al fallimento (omissis), dichiarato dal Tribunale di (omissis), per l'assistenza in numerosi giudizi, essere stata depositata istanza volta ad ottenere la liquidazione dei compensi in data 30 luglio 2018 (all.to n. 1), per l'assistenza prestata a far data dal 2002, riportando sotto la tabella A quelli relativi alle cause di merito e la tabella B i giudizi in sede di gravame. Il provvedimento di liquidazione è stato adottato, a distanza di due anni, il 4 maggio 2020 (all.to n. 2), ed avverso lo stesso è stato depositato reclamo il 12 maggio 2020 e nei confronti dell'adottato decreto, proposto poi ricorso in sede di legittimità. Non avendo provveduto il giudice delegato in merito alla liquidazione di quelli indicati nella tabella B, è stata depositata istanza di liquidazione del compenso, in data 11 febbraio 2021 (all.to n. 3), con la relativa documentazione attestativa dell'attività svolta relativamente a n. 23 posizioni, per un totale di Euro (omissis), oltre gli accessori di legge (IVA, CPA e spese generali).

A mezzo pec dell'8 marzo 2022 (all.to n. 4) - trascorso quindi un anno dalla presentazione dell'istanza - l'Avv. (omissis), curatore del fallimento, ha comunicato avere ritenuto il Giudice delegato, Dott.ssa (omissis), con suo decreto del 17 febbraio precedente (all.to n. 5), che avendo ricevuto il Professionista la liquidazione del compenso indicata nella tabella A, rispetto alla quale era stato proposto reclamo e, quindi, ricorso per Cassazione, avrebbe dovuto attendersi la pronuncia della Suprema Corte prima di procedere all'esame della istanza di liquidazione, in considerazione del numero dei giudizi per i quali essa era stata presentata, seppur nessuna influenza l'esito di quel giudizio avrebbe potuto produrre con riferimento al provvedimento di liquidazione sollecitato.

E difatti con decreto del 28 febbraio 2022 (all.to n. 6), il giudice delegato ha operato la liquidazione limitatamente, però, a tre giudizi, rispetto alle ventitre posizioni, oggetto dell'istanza (all.to n. 3 citato) di Euro (omissis), oltre gli accessori di legge.

Intervenuta la sentenza della Suprema Corte, essendo stato respinto il ricorso proposto e pronunciata condanna al pagamento delle spese (Euro (omissis) comprensive di oneri accessori), era sembrato logico, in attesa della statuizione che avrebbe dovuto già essere emessa dal Giudice delegato sulla istanza di liquidazione formulata l'11 febbraio 2021, chiedere al curatore di compensare l'importo di esse, essendo il credito indiscusso, certo, anche se non liquido ed esigibile, esclusivamente in ragione della decisione assunta dal Giudice delegato di effettuare la liquidazione, con distinti provvedimenti, con riferimento alle ulteriori venti posizioni contenute nell'istanza presentata.



Il decreto di liquidazione parziale emesso dal giudice delegato il 28 febbraio 2022 (all.to n. 6 citato), è stato reclamato in data 31 marzo 2022 (all.to n. 7) e su di esso il Collegio si è pronunciato con decreto del 16 marzo 2023 (all.to n. 8) - adottato a distanza di un anno - con il quale accolto il reclamo ha riconosciuto un diverso ed ulteriore credito, rispetto alla operata liquidazione, di Euro (omissis) oltre gli accessori di legge.

A mezzo mail del 18 aprile 2023 è stato richiesto pertanto al curatore di sollecitare la emissione del mandato, non impedita dalla decisione del giudice delegato che aveva autorizzato il fallimento a proporre ricorso in Cassazione (all.to n. 9) e, altresì, di intervenire presso il magistrato perché operasse la liquidazione anche delle altre venti posizioni.

Tale richiesta è rimasta priva di riscontro.

Il 14 aprile 2022 è stata depositata altra istanza diretta ad ottenere la correzione di un errore materiale (all.to n. 10), con allegazione con numerazione progressiva di quanto era stato già inviato al curatore, ciò in quanto con il provvedimento adottato il 7 marzo 2022, comunicato l'8 marzo successivo (all.to n. 11), il Giudice delegato, nel determinare la somma complessiva dovuta, aveva ommesso il riconoscimento delle spese generali, che in applicazione del D.M. 140/2012 avrebbero dovuto essere riconosciute in ragione del principio affermato dalla Suprema Corte, con sentenza del 2 agosto 2013, n. 18518, per essere state esse reintrodotte e rese obbligatorie con legge dello Stato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013, entrata in vigore il 2 febbraio 2013.

La dott.ssa (omissis) in relazione a tale richiesta ha adottato un "decreto generico", comunicato il 13 giugno 2023 (all.to n. 12), con il quale è stato precisato non risultare depositata nel fascicolo telematico, in data 14 aprile 2022, alcuna istanza, sì da non ricorrere alcuna omissione da parte del Giudice, e presupporre il procedimento di correzione "che l'emissione sia riconducibile a una mera dimenticanza dell'Estensore del procedimento", sicché non risultando esso allegato, ancorché richiamato, l'istanza è stata respinta.

Con altra istanza, depositata nel fascicolo telematico il 14 giugno 2023 (all.to n. 13), è stato evidenziato che in passato tutte le richieste erano state veicolate tramite il curatore, il quale aveva provveduto poi al relativo deposito, determinando l'emissione dei provvedimenti adottati dal Giudice delegato, oggetto di reclamo e, a seguito del suo accoglimento, ricorso in sede di legittimità da parte del fallimento. È stato dunque evidenziato (pag. 3), che la Dott.ssa (omissis) aveva difatti provveduto ad emettere il relativo decreto di liquidazione pronunciando non su tutta la domanda, in data 28 febbraio 2022, (all.to n. 6 citato), con riferimento alla istanza depositata l'11 febbraio 2021.

In conseguenza di quanto ora esposto è stato richiesto, al Giudice delegato, di voler:

- a) pronunciare sulla istanza di correzione autorizzando il pagamento, mediante emissione del mandato, della somma di Euro (omissis);
- b) provvedere su tutta la domanda di cui all'istanza depositata l'11 febbraio 2021 (all.to n. 3 citato), con riferimento a tutti i giudizi nella stessa richiamati, che seppur non depositata nel fascicolo telematico, tuttavia, portata a conoscenza dal curatore, tant'è che su di essa è stato adottato, dalla stessa Dott.ssa (omissis), un provvedimento parziale;
- c) emettere il mandato per l'importo conseguente alla pronuncia di accoglimento del reclamo da parte del Collegio, del 16 marzo 2023, che ha riconosciuto il diritto di un ulteriore e diverso credito, rispetto alla operata liquidazione, di Euro (omissis), oltre gli accessori di legge (Euro (omissis) al lordo della ritenuta di acconto).

Ora, appare essere piuttosto logico non essere consentito al Giudice di non pronunciare su tutta la domanda, in totale assenza di ragioni che giustifichino la parzialità della decisione, atteso che questa deve intervenire nei limiti in cui si è verificata la condizione (svolgimento integrale del mandato) per la quale la pronuncia è richiesta:

- i) conferimento degli incarichi nell'anno 2002, prima istanza depositata il 30 luglio 2018 (all. n. 1 citato), con provvedimento adottato il 4 maggio 2020 (all. n. 2 citato);
- ii) seconda istanza depositata l'11 febbraio 2021 (all. n. 3 citato), con provvedimento parziale adottato il 28 febbraio 2022 (all. n. 6 citato);
- iii) ultima istanza depositata il 14 giugno 2023 (all. n. 13 citato), con invito espresso a provvedere, in relazione alla quale nessun provvedimento è stato ad oggi adottato.

Ebbene se attraverso la legge 24 marzo 2001, n. 89, è stato introdotto nel Nostro ordinamento un procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dalla irragionevole durata del processo, non può essere consentito ad un magistrato di non pronunciare, in un tempo ragionevolmente celere, ed esaustivamente, sull'intero contenuto delle istanze che innanzi a questi sono state ritualmente depositate, e ciò in totale difetto di ragioni che in tutto od in parte possano giustificare il comportamento omissivo, tenuto nella decisione di liquidare, comunque in grave ritardo, solo una piccola parte delle posizioni alle quali si riferiva la remota istanza di determinazione.

Simmetricamente, il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione richiamata dalla legge da ultimo citata, costituisce condotta omissiva, rilevante ai sensi dell'art. 328 c.p. atteso che in punto di fatto:

data 27.07.2023

pagina 43

- in data 30 luglio 2018, per l'assistenza prestata a far data dal 2002, è stata presentata istanza volta ad ottenere la liquidazione dei compensi, mentre il provvedimento di liquidazione è stato adottato il 4 maggio 2020 (a distanza di due anni);
- non avendo provveduto il giudice delegato, a pronunciare sulla intera domanda, è stata depositata altra istanza di liquidazione del compenso, in data 11 febbraio 2021, con la relativa documentazione attestativa dell'attività svolta, relativamente a n. 23 posizioni, per un totale di Euro (omissis), oltre gli accessori di legge (IVA, CPA e spese generali);
- solo con decreto del 28 febbraio 2022, il giudice delegato ha operato la liquidazione limitatamente a tre posizioni, operando una liquidazione complessiva, rispetto alle ventitre, oggetto dell'istanza di Euro (omissis), oltre gli accessori di legge;
- a mezzo pec dell'8 marzo 2022 - trascorso quindi un anno dalla presentazione dell'istanza - l'Avv. (omissis), curatore del fallimento, ha comunicato avere ritenuto il Giudice delegato, Dott.ssa (omissis), con suo decreto del 17 febbraio precedente, che avendo ricevuto il Professionista la liquidazione del compenso indicata nella tabella A, rispetto alla quale era stato proposto reclamo, e ricorso per Cassazione, doveva attendersi la pronuncia della Suprema Corte, prima di procedere all'esame della istanza di liquidazione, in considerazione del numero dei giudizi per i quali essa era stata presentata, pur non essendovi alcuna correlazione, per essere la liquidazione riferita all'assistenza prestata con riferimento ai giudizi di cui alla tabella B;
- il 13 giugno 2023, con decreto generico, la Dott.ssa (omissis) ha precisato non risultare depositata nel fascicolo telematico, in data 14 aprile 2022, l'istanza di correzione dell'errore materiale, quando sempre le richieste erano state veicolate tramite il curatore, sì da doversi ritenere che solo in tale circostanza questi avrebbe omesso di informare il giudice delegato;
- il 14 giugno 2023 il giudice delegato, ancorché invitato espressamente a voler pronunciare sull'istanza di correzione ed a provvedere su tutta la domanda, di cui all'istanza depositata l'11 febbraio 2021, e ad emettere il mandato per l'importo conseguente alla pronuncia di accoglimento del reclamo da parte del Collegio, del 16 marzo 2023, autorizzando l'emissione del mandato per la ulteriore somma riconosciuta di Euro (omissis), al lordo della ritenuta di acconto, non vi ha provveduto.

In sintesi, nonostante l'istanza del 30 luglio 2018 ed il sollecito dell'11 febbraio 2021, per crediti maturati a far data dal lontano 2002, il giudice delegato ha liquidato soltanto tre posizioni, omettendo di pronunciarsi sulle residue venti, così, di fatto, impedendo al professionista di impugnare gli eventuali provvedimenti di rigetto od anche, soltanto, riduttivi, rispetto all'opera prestata. E ancora non ha disposto l'emissione del mandato relativo al diverso importo riconosciuto in sede di reclamo, in conseguenza della modifica del decreto adottato dallo stesso giudice delegato.

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza, quello secondo cui, ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d'ufficio, è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento *contra ius*, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 36674 del 22/07/2015, (omissis), Rv. 264668, e Sez. 6, n. 51149 del 09/04/2014, (omissis), Rv. 261415).

Vi è anche qualche decisione, la quale, muovendosi nell'ambito di questo orientamento, ha espressamente precisato che non è necessario il fine specifico di violare i doveri imposti dal proprio ufficio (Sez. 6, n. 8996 del 11/02/2010, (omissis), Rv. 246410).

Per quanto è dato conoscere, non risultano carichi di lavoro insostenibili o ingestibili da parte della dott.ssa (omissis), soprattutto se si considera l'arco temporale di riferimento.

Invero, risulta accertato che il giudice delegato, agendo nell'esercizio della funzione giudiziaria, e quindi quale pubblico ufficiale, aveva piena consapevolezza del proprio contegno omissivo, rispetto al dovere di redigere le liquidazioni, anche per le sollecitazioni scritte ricevute, e che il diniego di adempimento non ha trovato alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione gravante su di lei, anche perché la medesima non ha attivato quelle iniziative previste dall'ordinamento giuridico che gli avrebbero consentito di fruire di maggior tempo per provvedere.

È utile premettere che, secondo l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, il reato di rifiuto di atti di ufficio è configurabile anche in caso di inerzia omissiva che, protraendo il compimento dell'atto oltre i termini prescritti dalla legge, si risolve in un rifiuto implicito, non essendo necessaria una manifestazione di volontà solenne o formale (così, tra le tante, Sez. 6, n. 10051 del 20/11/2012, dep. 2013, (omissis), Rv. 255717). E' poi principio generale ripetutamente ribadito quello in forza del quale il reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1, è un reato istantaneo, il cui, momento consumativo si realizza con il rifiuto

data 27.07.2023

o con l'omissione (così, specificamente: Sez. 6, n. 12238 del 27/01/2004, (omissis), Rv. 228277; Sez. 4, n. 9086 del 28/03/2000, (omissis), Rv. 217125; Sez. 6, n. 10137 del 24/06/1998, (omissis), Rv. 211569; Sez. 1, n. 1107 del 10/03/1992, (omissis), Rv. 190189). Una di queste decisioni, in particolare, rileva che il reato di rifiuto di atti di ufficio, anche nella formulazione introdotta dall'art. 16 della L. 26 aprile 1990, n. 86, consiste nel mancato adempimento di un'attività doverosa, per il compimento della quale è fissato un termine unico finale e non soltanto iniziale, essendo il soggetto obbligato all'adempimento appena possibile, sicché la consumazione del reato si verifica nel momento stesso in cui si è realizzata l'omissione o è stato opposto il rifiuto e, quindi, l'agente è punibile per reato istantaneo, senza che abbia nessun rilievo l'ininterrotta protrazione dell'inattività individuale, giacché la legge non riconosce alcuna efficacia giuridica a detta persistenza e nemmeno all'eventuale desistenza (Sez. 6, n. 10137 del 24/06/1998, cit.).

Questi principi, inoltre, sono stati affermati anche con specifico riferimento all'attività del giudice ed in relazione all'omesso o tardivo deposito di provvedimenti giudiziari (il riferimento è a Sez. 6, n. 7766 del 09/12/2002, dep. 2003, (omissis), Rv. 223955-223959).

Nella decisione appena citata, infatti, si è sottolineato non solo che il delitto di rifiuto di atti di ufficio può essere *"integrato dalla silente inerzia del pubblico ufficiale"*, ma pure, in motivazione, che lo stesso *"è reato istantaneo"*; si è, anzi, precisato, sempre in motivazione, che proprio per tale natura, l'omissione può essere *"di breve o di lunga durata"*, senza che ciò incida sulla configurabilità e sussistenza del reato, potendo tale profilo essere solo *"funzionale piuttosto ad apprezzare, ai fini del trattamento sanzionatorio, la condotta post delictum dell'agente"*.

Nella medesima pronuncia, si è così ricostruita *"la disciplina applicabile in relazione alla specificità delle singole situazioni:*

- *l'indebito rifiuto di provvedimento qualificato indifferibile (comma 1) integra di per sé il concetto di "denegata giustizia" e non abbisogna, quindi, della previa istanza di parte, L. n. 117 del 1988, ex art. 3, finalizzata ad attivare il procedimento: né ciò implica l'anticipazione della soglia di tutela penale rispetto a quella civile, posto che la responsabilità civile in questo caso, in quanto connessa a fatto costituente già di per sé reato, è regolata dalle norme ordinarie (L. n. 117 del 1938, art. 13);*
- *il mancato compimento dell'atto senza esporre le ragioni dell'omissione per oltre trenta giorni dalla richiesta (messa in mora di cui al comma 2) assume rilievo penale soltanto nel*

*momento in cui, integrati tutti i requisiti posti dalla legge speciale e perfezionatosi, quindi, il diniego di giustizia, il termine di trenta giorni dalla messa in mora, attivata dopo la scadenza dei termini previsti per il compimento dell'atto di ufficio, sia inutilmente decorso: in questa ipotesi e soltanto in questa, sussiste un rapporto di presupposizione necessaria tra il diniego di giustizia di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 3, e l'art. 328 c.p., comma 2, ciò per la necessità di coordinamento tra le due norme e di armonizzazione tra responsabilità civile e penale".*

Si è poi ulteriormente evidenziato che *"l'assenza di un termine esplicito o la previsione di un termine meramente ordinatorio non esclude che l'atto debba comunque essere compiuto in un ristretto margine temporale, delimitato dal sostanziale aumento del rischio per gli interessi tutelati dalla fattispecie incriminatrice".*

È pertanto corretto ritenere, innanzitutto, che il reato di rifiuto di atti di ufficio si è realizzato:

- sia a seguito del decorso di un ragionevole margine temporale dopo la presentazione della istanza di liquidazione;
- sia dopo l'inutile consumazione di trenta giorni dopo la ulteriore istanza di liquidazione presentata.

Il Consigliere Caiafa chiede, pertanto, che il comportamento tenuto dalla Dott.ssa (omissis) venga rimesso alla valutazione di Coloro ai quali compete stabilire se esso abbia determinato discredito ricadente sull'Ordine Giudiziario, in conseguenza del mancato assolvimento dei doveri, in ragione del danno ingiustificatamente prodotto, con conseguente compromissione della credibilità dello stesso magistrato e dell'Ordine Giudiziario e, pertanto, al Ministro della Giustizia, alla Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Presidente della Corte di Appello di (omissis), nella qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario, anche per le altre valutazioni d'ufficio.

Il Consigliere Celletti ritiene che non sia opportuno trasmettere alle Autorità competenti le doglienze del Consigliere Caiafa tramite delibera consiliare ma che lo stesso Consigliere Caiafa potrebbe eventualmente attivarsi in modo autonomo; ritiene altresì che, solo qualora il Consigliere Caiafa non ottenga così esito positivo, potrà successivamente intervenire il Consiglio al riguardo.

Il Consigliere Arditi di Castelvetere si associa al Consigliere Celletti e, pur esprimendogli solidarietà, rileva che possa sussistere conflitto di interessi, attesa la carica rivestita dal Consigliere Caiafa.

Il Consigliere Celletti ribadisce il proprio avviso.



L'adunanza viene sospesa alle ore 19.14.

Alle ore 19.26 riprende l'adunanza.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Nesta, Graziani, Voltaggio, Agnino, Conti, Lubrano, Alberici, Arditi di Castelvetere, Arpino, Cappelli, Cerè, Cesali, Comi, Di Tosto, Galeani e Lepri.

Sono presenti mediante collegamento da remoto i Signori Consiglieri: Addessi e Celletti.

Il Consigliere Comi suggerisce che il Consigliere Caiafa proponga la richiesta come Avvocato, inoltrandola al Consiglio e facendola protocollare.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Arpino, Di Tosto, Galeani, Celletti, Arditi di Castelvetere, Alberici, Agnino e Cerè, a maggioranza dei presenti approva la proposta del Consigliere Comi.

- Il Consigliere Cappelli e il Consigliere Anastasio, responsabili della Commissione Diritto della Moda, comunicano di avere inserito la Collega Avv. (omissis).

Il Consiglio prende atto dell'inserimento.

- Il Consigliere Lepri, in riferimento a quanto allo stesso delegato dal Consiglio nell'adunanza del 15/06/2023, (si distribuisce la delibera) rappresenta di aver conferito con (omissis) e di aver ottenuto che al momento dell'accesso da parte delle Autorità (Giudiziarie e di P.G.) sul sito dedicato alle nomine dei difensori di ufficio appaia a lettere cubitali la scritta: "SI AVVISANO GLI OPERATORI DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE NON È POSSIBILE REVOCARE O NON CONFERIRE LA NOMINA DI DIFENSORE DI UFFICIO ALL'AVVOCATO CHE NON ACCETTI DI DARE IL CONSENSO ALL'ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'INDAGATO/IMPUTATO/CONDANNATO PRESSO IL PROPRIO STUDIO, ESSENDO QUESTA FACOLTÀ CONSENTITA DALL'ART 162 COMMA 4 BIS CPP": propone quindi di inviare una nota al Procuratore della Repubblica ed al Questore di Roma, chiedendone la diffusione alle forze tutte di P.S.

Il Consiglio incarica i Consiglieri Lepri e Comi di predisporre una nota per il Presidente Nesta perché sia inoltrata alle Autorità competenti. Delibera immediatamente esecutiva.

### **Segue punto 9: pareri su note e onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi i seguenti pareri su note di onorari:

=====

numero	richiedente	relatore	somma	somma
data 27.07.2023				pagina 48





-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.



**Punto 12: formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione**

- Nulla da deliberare.

**Punto 14: trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio**

- Nulla da deliberare.

**Punto 16: varie ed eventuali**

- Il Consigliere Segretario Graziani comunica che è pervenuta una nota del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI - UFFICIO ORDINI PROFESSIONALI E ALBI con cui, con riferimento a nota DAG del (omissis), si richiede di fornire elementi conoscitivi in merito allo stato di adempimento della decisione numero (omissis) del Consiglio Nazionale Forense, avente a oggetto l'annullamento della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di cancellazione del signor (omissis) dal (omissis).

Il Consiglio delibera di rendere la risposta con estrema sollecitudine a cura dell'ufficio iscrizioni. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta dichiara chiusa l'adunanza alle ore 19.35; convoca contestualmente la prossima adunanza ordinaria per il giorno 7 settembre 2023 all'ora da comunicarsi con l'ordine del giorno che sarà successivamente inviato a mezzo pec.

Prima della chiusura dell'adunanza, nessun Consigliere ha chiesto che venga acquisita trascrizione della registrazione audio della adunanza.

Il Segretario  
(Avv. Alessandro Graziani)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Nesta)